PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDETTA CON DETERMINAZIONE N° 357 DEL 29.10.2012. CIG [Z5706F4D52] – PROGETTO APQ "Sostenibilità Ambientale"- Gestione integrata delle aree demaniali costiere – UGB. Biderosa – Berchida (Comuni di Orosei e Siniscola) – CUP [G45G07000080001] – CAPITOLO SC *03.0634.*

DISCIPLINARE DI GARA

ART.1 Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna - Sevizio Territoriale di Nuoro - Via Deffenu, 7 - Telefono 0784/228200 - Fax 0784/230444 – P.IVA 02629780921.

ART.2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale, per lo svolgimento di attività forestali quali, lavori di silvicoltura, sistemazione idraulico forestali e attività correlate svolte a norma di statuto dai lavoratori dipendenti di questa Amministrazione, per un importo, messo a base dell'appalto, pari a € 15.000,00 (Euro quindicimilaseicento/00) oltre l'IVA da applicare secondo l'aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

Le specifiche tecniche, dell'intera fornitura, sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico o "Allegato A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nell'allegato succitato e ciò per dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

La descrizione riportata nell'Allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara e valutate tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all'automatica esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

Gli stessi articoli dovranno, inoltre, pena l'esclusione dell'offerta, essere correttamente certificati, marchiati, identificati e rispondere pienamente alle norme, relative alla loro produzione, commercializzazione e vendita, secondo la normativa vigente.

La durata massima del presente appalto è di 12 mesi da computarsi a partire dalla data di stipula del relativo contratto o comunque fino all'esaurimento del plafond massimo di spesa.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono ammesse varianti dell'offerta.

I

Art. 3 Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato A - Capitolato tecnico relativo alla descrizione dei Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
- Allegato A1 – Stemma EFS
- Allegato B – Modello per autocertificazione.
- Allegato C – Modello per la presentazione dell'offerta economica

Art. 4 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, a pena di esclusione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale dovranno essere indicati:

a) il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, fax, si precisa che il numero di fax, costituisce il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163 del 2006;
b) la dicitura **"Procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) - scadenza 22.11.2012 - h. 12:00"**

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) **una prima busta interna**, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

a) **autocertificazione** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità ecc.);

b) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% della somma a base d'asta , da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06, e deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

c) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria);

2) **una seconda busta interna** con la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA "** , debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" " predisposto dall'Ente con l'indicazione del prezzo di ogni scarpone Iva esclusa .

L'offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto.

Sull'offerta economica, deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere;

- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

ATTENZIONE: **Si consiglia di prestare particolare cura nel confezionamento dell'offerta economica in modo tale da non consentire la leggibilità, anche parziale, dell'offerta economica. La parziale o totale leggibilità costituirà un'irregolarità non sanabile tale da compromettere l'obiettività di giudizio della Commissione. Si suggerisce pertanto a tutti gli operatori, di verificare che le modalità di confezionamento prescelte per la presentazione dell'offerta economica siano tali da non permettere la conoscibilità di nessuno degli elementi che la costituiscono (importo, ribasso, etc).**

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di al D.Lgs n.261/1999, ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12.00 del giorno 22.11.2012**.

Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, neanche in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

L'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate è **: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO – VIA DEFFENU 7 – 08100 NUORO.**

Art. 5 Procedura di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del combinato disposto dal Regolamento per la disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia approvato con Delibera del CdA dell'Ente Foreste della Sardegna in data 09.08.2011 e pubblicato per estratto nel BURAS n. 29 del 11.10.2011.

L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale decisione. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano , modifiche e/o integrino le predette condizioni della gara nonché offerte incomplete e/o parziali.

L'amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate incongrue, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione.

L'appalto viene aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 18 comma 1 lettera b) della L.R. 5/07, ovvero alla Ditta che presenterà il maggior ribasso percentuale sull'importo a base d'asta..

Art. 7 Modalità di espletamento della fornitura

L'aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui al presente disciplinare e quanto stabilito nel Capitolato tecnico - Allegato A.

Art. 8 Anomalia dell'offerta

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 verrà applicato l'istituto dell'anomalia dell'offerta. Se ricorrono i presupposti, le offerte possono essere sottoposte a procedura di valutazione di congruità ai sensi dell'art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, richiedendo per iscritto le giustificazioni.

Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l' incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le

eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

Art. 9 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma7).
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 16 del presente disciplinare di gara, il contratto non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per **12 mesi** dalla data del contratto.

Art. 10 Requisiti di partecipazione e capacità dei concorrenti

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui all'articolo 34 e 37 del D. Lgs 163/2006 nonché i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art.47 del D.Lgs 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
A. Capacità giuridica: Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

□ Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, ovvero nel caso di professionisti singoli o associati ai sensi della L. n.1815/39 e ss.mm.ii, iscrizione ai relativi albi professionali (in caso di associazione tra professionisti si prega di voler produrre lo statuto dell'associazione), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;

B. Capacità tecnica: aver svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe all'oggetto del presente appalto, per un importo pari all'entità dello stesso. A pena esclusione, nell'allegato B, dovranno essere indicate le forniture effettuate fino al raggiungimento dell'importo.

N.B. Il triennio è quello antecedente alla data di invio degli inviti posto a base della presente gara (il triennio è da computarsi a ritroso dalla data di invio degli inviti – es 19 aprile 2010 – 19 aprile 2007 – Parere Autorità n. 161 del 23/09/2010);

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dichiarati in sede di gara, l'operatore economico dovrà presentare, su richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, certificati attestanti l'esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti alla data invio inviti di partecipazione alla gara in oggetto, di servizi analoghi o assimilabili a quello oggetto dell'appalto.

In caso di committente pubblico l'esecuzione del servizio è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.

Le forniture "regolarmente eseguite" sono quelli per i quali sia stata attestata – con apposito certificato o altro documento equivalente – l'avvenuta ultimazione delle forniture, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal committente (pubblico o privato).

In caso di committente privato, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da dichiarazione del medesimo committente, resa con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000, attestante la conformità della fornitura prestata, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Art. 11 Partecipazione in caso di RTI, di consorzi e avvalimento.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art 37 del D.lgs. 163/2006.

In caso di riunione di concorrenti, il modello di autocertificazione dovrà essere compilato dal rappresentante legale di ogni impresa e le "dichiarazioni personali" dovranno essere presentate da ogni componente con potere di rappresentanza della stessa (v. istruzioni Allegato B).

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare, pena l'esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi stabili devono obbligatoriamente indicare per quali consorziati il consorzio concorre, questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione del consorzio e consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, consorzi tra cooperative di produzione lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..

Per i RTI o consorzi ordinari **costituiti prima della gara** o per i GEIE vanno rese le seguenti dichiarazioni:

a) per i RTI dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore del mandatario, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs 163/2006;

b) per i consorzi ordinari o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE;

Per i RTI o consorzi ordinari **non ancora costituiti** o per i GEIE da costituire, vanno rese le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione resa ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE si impegna in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 commi 14, 15 e 16 del d.lgs 163/2006;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell'artt. 34 e 37 del d.lgs 163/2006;

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma fatta eccezione per i non esecutori.

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evidenza si procederà all'esclusione di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata di ATI e di imprese ad esse aderenti, in tale evidenza si procederà all'esclusione sia dell'ATI che delle singole imprese.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 37 comma 9 del d.lgs 163/2006.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. n. 05/2007. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economica finanziaria o tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006.

Art. 12 Garanzie

Cauzione provvisoria:

L'impresa partecipante dovrà presentare garanzia, secondo le modalità prescritte all'art. 75 del d.lgs163/2006, pari al 2% della somma a base d'asta .

La stessa deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione**:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

Per usufruire della riduzione l'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà allegare alla garanzia la documentazione attestante la relativa certificazione.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/1993 e autorizzati da M.E.F..

La cauzione (in caso di tale scelta) dovrà essere effettuata a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione c/o la Banca Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN

IT49R0200804810000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa o la certificazione della cauzione dovranno essere inseriti nella busta contenente la documentazione di gara, unitamente all' impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

In caso di RTI la polizza fidejussoria dovrà essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

Cauzione definitiva:

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso d'asta, ovvero di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% se sussistono le condizioni di cui all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006.

Art. 13 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

13.1 Nomina della Commissione di gara

In un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di un seggio di gara.

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale utile successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il **giorno 23.11.2012 con inizio alle ore 10.00** presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Via Deffenu n. 7/9 a Nuoro. La seduta di gara è pubblica: potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.

Il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi buste interne;
3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica per quei partecipanti che superino positivamente la verifica di cui ai precedenti punti e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale in caso di irregolarità formali, non compromettenti.

13.2 Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

La stazione appaltante concluse le operazioni di gara, si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e autocertificati.
A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art. 11 comma 8 D. Lgs. N. 163/2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.
Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e procede a nuova aggiudicazione.

Art.14 Stipula del contratto

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.
Il contratto è stipulato in forma privata. Le relative spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.
L'aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:la certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 11 del presente disciplinare;
Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, si procede

all’esclusione del concorrente dalla gara, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell’aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Ai sensi dell’art. 11 comma 10 D.Lgs. 163 del 2006 il contratto non potrà essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (piano contro le mafie)

In applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010, l’’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale , ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti-correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l’appaltatore è immediatamente risolto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

TUTELA DEI LAVORATORI

L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che delle informazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

Art. 15 Luogo, termini e modalità di consegna

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione dell'ordine, presso il Ns. deposito in Nuoro zona Prato sardo al lotto n. 117. Le comunicazioni relative agli ordini di fornitura saranno inoltrate tramite il numero di fax indicato nel modello di autocertificazione compilato dalla ditta.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna della merce deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi. La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 17 del presente disciplinare.

L'impresa può richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 48 ore dal suo verificarsi. Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di quindici giorni dal termine stabilito potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Tutte le spese di trasporto e gli altri oneri sono a carico della ditta aggiudicataria.

.

Art. 16 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura dovrà essere presentata solo per i materiali positivamente collaudati. La stessa dovrà riportare il codice CIG e il CUP della presente gara.

Il corrispettivo dovuto sulla base dell'ordinazione sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore **previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa risultante dal D.U.R.C. rilasciato dai competenti enti certificatori.**

L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti termini.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

Art. 17 Penalità nell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 298 e del richiamato art. 145 del regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs 163/2006 (DPR 207/2010) si disciplina che l'impresa è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la fornitura in oggetto rispetto ai tempi richiesti dal disciplinare nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: nella misura di venticinque euro(€ 25.00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempienza. Fatto salvo il risarcimento dal maggior danno. Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro il termine congruo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

Art. 18 Collaudo della fornitura

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, e meglio specificati dal disciplinare e dal capitolato dello stesso richiamati

18.1

Il collaudo verrà eseguito nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data della stessa, da dipendenti dell'amministrazione o eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti dagli incaricati della ditta.

Art. 19 Risultati di collaudo

I collaudatori, sulla base degli accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;

2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione , su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudo , ma vengano accertati in seguito.

Art. 20 Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce integralmente i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, che comunque non potrà essere inferiore alla garanzia di legge, a decorrere dalla data di effettiva consegna.

20.1

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa aggiudicataria.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 21 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 .

20.1

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'art. 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di no aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 12.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell'art. 4 punto 2) del presente disciplinare;
b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 22 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 23 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento Dr.ssa Tiziana Boi al seguente numero di fax 0784/230444, per i chiarimenti di natura tecnica contattare il Sig. Lino Canu al seguente numero di telefono 0784/228264, entro il settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Art. 23 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Servizio di Nuoro

Art. 24 Responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è il Dr. ssa Tiziana Boi , nominato con determinazione n° 357 del 29.10.2012.

s. u/S.B.ufficio gare

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gavino Palmas